

## NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL 24/03/2020

Argomento: **COVID-19: Sintesi DPCM 22/03/2020 e note in merito al contrasto con le Ordinanze Regionali**

Sintesi del contenuto: Breve riepilogo delle principali misure del provvedimento indirizzate alle attività produttive industriali e commerciali.

Perché è Importante: Nelle ultime settimane stiamo assistendo alla pubblicazione di nuove norme in modo molto frequente, confuso e poco coordinato. Ci pare importante fare chiarezza affinché chi deve prendere decisioni possa farlo in base alle corrette informazioni.

### IL DPCM 22/03/2020 IN PILLOLE

Contattaci per maggiori informazioni:



Avv. Corrado Blandini  
+39 02 2506 1262  
[c.blandini@unoquattro.it](mailto:c.blandini@unoquattro.it)

Ambito di applicazione  
L'intero territorio nazionale.

Durata delle prescrizioni  
Dal 23/03/2020 al 03/04/2020

Contenuto

#### A) Misure destinate alle Attività Produttive

Sono **sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle tassativamente elencate nell'Allegato 1 del DPCM** (che contiene un elenco di Codici ATECO).

Sono **consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità** (elettricità, gas, telecomunicazioni, trasporti locali, acqua, rifiuti, poste, etc...) e **i servizi essenziali** (quelli volti a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, etc...). Resta ferma comunque la sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione (ove non erogati a distanza o da remoto).

Rimane **garantita anche la continuità dell'intera filiera** di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna **di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici**, come anche quella dei **prodotti agricoli e alimentari**.

Previo comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, **possono operare anche:**

- le attività funzionali a garantire la **continuità delle filiere** delle attività di cui all'Allegato 1, dei servizi di pubblica utilità e di quelli essenziali;

- le attività dell'industria dell'**aerospazio e della difesa**, come le altre **attività di c.d. "rilevanza strategica per l'economia nazionale"** (energia, trasporti, telecomunicazioni, difesa e sicurezza nazionale);
- le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo** (se si tratta di attività già rientranti in filiere di cui va garantita la continuità, la comunicazione al Prefetto non è necessaria);

Le attività esercitate sino all'eventuale provvedimento con cui il Prefetto comunichi di ritenere insussistenti le condizioni per beneficiare dell'esenzione devono ritenersi comunque legittimamente esercitate.

Le imprese che possono continuare ad operare dovranno comunque rispettare il [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro](#).

Tutte le altre dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25/03/2020 (inclusa la spedizione della merce in giacenza).

#### **NOTA BENE**

**Tutte le attività che dovrebbero essere sospese potranno proseguire se organizzate in modalità a distanza o con la modalità del c.d. "lavoro agile".**

#### *B) Ulteriori misure e/o precisazioni*

Il DPCM contiene poi una serie di precisazioni volte a neutralizzare e contrastare gli effetti di alcune disposizioni regionali adottate poco prima della sua pubblicazione (è il caso, ad esempio, dell'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 adottata dalla Regione Lombardia) e contenenti misure molto più restrittive per cittadini e attività.

Per le **attività commerciali**, viene ribadita l'applicabilità:

- del DPCM 11/03/2020, che contiene l'elenco delle attività commerciali al dettaglio sospese fino al 25/03/2020 e di quelle autorizzate ad operare in deroga alla sospensione (es. vendita generi alimentari, farmacie, edicole, tabaccai, alcuni servizi alla persona, servizi bancari, finanziari e assicurativi etc...);
- dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020, che ordina sino al 25/03/2020 la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di servizio (salvo quelle autostradali e quelle site in ospedali e aeroporti).

Le previsioni di cui sopra sono prorogate dal DPCM sino al 03/04/2020.

Per le **Pubbliche Amministrazioni** viene ribadita l'applicabilità dell'art. 87 del DL 18/2020 che (superando le previsioni contenute nei DPCM 08 e 11/03/2020) prevede l'obbligo per il personale di svolgere la prestazione lavorativa con la modalità del c.d. lavoro agile ove possibile, dettando altresì una serie di prescrizioni ove ciò non sia possibile.

Viene poi precisato che le **attività professionali NON** sono sospese, vigendo unicamente le *raccomandazioni* già impartite con il DPCM 11/03/2020.

Viene infine vietato alle **persone fisiche** di trasferirsi o spostarsi in comune

diverso da quello in cui già si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

### **NOTE IN MERITO AL CONTRASTO FRA LE DISPOSIZIONE DEL DPCM 22/03/2020 E ALCUNE ORDINANZE REGIONALI**

È noto che, prima della pubblicazione del DPCM, alcune Regioni (fra cui in particolare Lombardia, Piemonte e Veneto) avessero già adottato alcune ordinanze contenenti l'imposizione di misure restrittive ulteriori rispetto a quelle risultanti dai precedenti atti legislativi e governativi.

Il DPCM è poi intervenuto dettando alcune disposizioni in parte confliggenti con le suddette ordinanze, generando così confusione rispetto alla vigenza o meno delle disposizioni regionali.

Ad opinione di chi scrive, nonostante la confusione generata dal susseguirsi di numerosi provvedimenti emessi in brevissimo arco temporale non consenta ancora di pervenire con serenità ad una conclusione definitiva, l'interpretazione più lineare dovrebbe condurre a considerare sempre prevalenti le disposizioni dei DPCM su quelle, confliggenti, contenute in Ordinanze Regionali.

Va infatti osservato che le Ordinanze Regionali sono state emesse sul presupposto giuridico della facoltà – espressamente riconosciuta alle Regioni dall'art. 3 co. 2 del DL n. 6/2020, poi convertito in Legge 13/2020 – di adottare misure straordinarie di contenimento e gestione dell'emergenza **nelle more dell'adozione dei DPCM.**

Ne consegue che, nell'attuale contesto di emergenza sanitaria nazionale e nel quadro normativo vigente alla data odierna, le disposizioni regionali potranno essere applicate soltanto:

- se non contrastino con le previsioni di un DPCM già pubblicato, e
- fintanto che un successivo DPCM non adotti previsioni incompatibili o difformi.

Un'applicazione di questo principio è già avvenuta con il DPCM 22/03/2020 nella parte in cui – difformemente da quanto disposto ad esempio dall'Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 che aveva introdotto ulteriori restrizioni, limitazioni e sospensioni – è stato previsto che la normativa di riferimento per attività professionali e commerciali restava quella, meno restrittiva, dettata nei precedenti DPCM.

Si attende comunque a stretto giro un nuovo provvedimento legislativo o governativo che disciplini con maggiore chiarezza queste delicate interferenze per evitare contraddizioni che potrebbero generare maggiore confusione.

*Avv. Corrado Blandini*